

CONVENZIONE

tra

Comune di Riva San Vitale, Riva San Vitale
(*rappresentato dal Municipio*) di seguito “il Comune”

e

Parrocchia di Riva San Vitale, Riva San Vitale
(*rappresentato dal Consiglio Parrocchiale*) di seguito “la Parrocchia”

Insieme denominate “Le Parti”

Premesso che:

- la Legge sulla libertà della Chiesa cattolica del 16.12.2002 e successive modifiche (*di seguito “LCCatt”*) e relativo Regolamento d'applicazione (*di seguito “RLCCatt”*) regolano i rapporti tra la Diocesi e per essa l'Ordinario (art. 4 LCCatt), le Parrocchie e altre istituzioni o Enti ecclesiastici eretti dall'Ordinario, Vescovo di Lugano;
- la Parrocchia è un ente di diritto pubblico a norma dell'art. 8 LCCatt e per la sua essenza, agisce da custode del patrimonio architettonico, artistico e culturale di ciascuna specifica località. Questo ruolo è destinato al beneficio dell'intera comunità, non limitandosi unicamente a quella parrocchiale;
- in virtù dell'art. 17 cpv. 4 LCCatt, vi è la possibilità per il Municipio, laddove c'è la consuetudine, rispettivamente quando il Comune versa la congrua o un altro contributo alla Parrocchia, di designare un suo rappresentante in seno al Consiglio parrocchiale, ciò che è il caso in concreto;
- riconoscendo il ruolo sociale e culturale significativo all'ente pubblico parrocchiale e la prassi incontestabilmente applicata, si ritiene opportuno, in applicazione degli artt. 20 e 24 cpv. 2 LCCatt, concludere una convenzione che regoli i rapporti tra Comune e Parrocchia, segnatamente per quanto attiene le modalità di finanziamento della Parrocchia tramite sussidi e contributi del Comune, con l'intenzione di formalizzare e garantire una certa stabilità finanziaria nell'ottica presente e futura.

Tutto ciò premesso – e le premesse fanno parte integrante degli accordi – le Parti convengono quanto segue, riservata l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali e dell'Ordinario diocesano:

Art. 1 – Oggetto e scopo

La presente convenzione ha per oggetto il contributo finanziario che il Comune si impegna a versare a favore della Parrocchia, nonché le altre prestazioni di natura non finanziaria a sostegno del patrimonio culturale e storico di proprietà dell'ente parrocchiale.

La convenzione intende anche regolare i rispettivi diritti e doveri delle Parti nei loro rapporti.

Art. 2 – Ammontare del contributo e pagamento

Il Comune accorda alla Parrocchia un contributo annuo complessivo di **CHF 15'000 (quindicimila)** quale sostegno alle attività di base della stessa.

Il relativo versamento sarà effettuato da parte del Comune, entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 3 – Altre prestazioni

Il Comune di Riva San Vitale si impegna a garantire tramite i propri servizi:

- a) la manutenzione ordinaria e l'ordine (inclusa la pulizia, lo sgombero della neve, lo spargimento sale, ecc) dei sagrati delle chiese e degli altri edifici di culto, di pertinenza della Parrocchia, presenti sul territorio comunale;
- b) la manutenzione ordinaria dei prati nelle immediate vicinanze di ogni edificio di culto;
- c) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'orologio sul campanile della Chiesa Parrocchiale;
- d) la sorveglianza e sicurezza sugli edifici di culto e con valore storico.

Art. 4 – Chiesa e altri edifici di culto

Il Comune riconosce alla Parrocchia la priorità assoluta di utilizzare la Chiesa Parrocchiale e gli altri edifici di culto presenti sul territorio comunale per le proprie attività.

La Parrocchia è disponibile, con piena discrezionalità, con congruo preavviso e secondo il calendario liturgico, a concedere al Comune l'uso dei suddetti edifici a titolo gratuito per svolgervi attività di tipo culturale, compatibili con gli scopi dell'edificio sacro.

Art. 5 – Restauri e manutenzioni straordinarie agli edifici di culto

Le opere di restauro e per manutenzioni straordinarie degli edifici religiosi parrocchiali sono a carico della Parrocchia.

Un eventuale contributo straordinario può essere richiesto al Municipio dietro presentazione di una domanda motivata, documentata e supportata da un piano di finanziamento.

Art. 6 – Progetti atti a valorizzare il patrimonio culturale ed archeologico

Per iniziative volte a valorizzare, restaurare oggetti legati al patrimonio culturale ed archeologico locale la Parrocchia può richiedere un contributo straordinario al Comune.

La Parrocchia si impegna a recuperare eventuali contributi o finanziamenti attraverso le istanze cantonali o enti terzi preposti alla valorizzazione del patrimonio culturale e archeologico.

Il contributo comunale dovrà essere richiesto dietro presentazione di una domanda motivata, documentata e supportata da un piano di finanziamento. A questi documenti deve essere allegata la documentazione di richiesta di contributi a enti pubblici o enti terzi preposti alla valorizzazione del patrimonio culturale e archeologico.

Art. 7 – Diritto d'informazione e delegato comunale

Il Consiglio parrocchiale trasmette annualmente al Municipio le decisioni di approvazione dei conti preventivi e consuntivi, con allegati i conti a norma dell'art. 21 cpv. 2 RLCCatt.

Il Municipio ha il diritto di designare un proprio rappresentante in seno al Consiglio Parrocchiale (art. 17 cpv. 4 LCCatt), che viene nominato all'inizio di ogni legislatura.

In applicazione dell'art. 16 RLCCatt il Consiglio parrocchiale si impegna ad informare il Municipio su decisioni di interesse generale. Inoltre trasmette, per conoscenza, la convocazione delle assemblee parrocchiali al momento in cui vengono esposte all'albo parrocchiale. Su richiesta o tramite il rappresentante del Municipio, trasmette copia dei messaggi e i rapporti (art. 16 lett. h).

Art. 8 - Gestione finanziaria

La Parrocchia si impegna a rispettare i disposti dell'art. 22 RLCCatt (diritto suppletorio) in particolare per quanto attiene alla lett. k) riguardante i principi della gestione finanziaria e della contabilità e si impegna a conformarsi entro il termine di 5 anni (nuovo piano contabile armonizzato). Il Comune mette a disposizione, su richiesta, il personale e i mezzi di supporto.

Art. 9 – Durata ed entrata in vigore

La presente convenzione, ratificata dal Consiglio comunale del Comune di Riva San Vitale e dall'Assemblea parrocchiale della Parrocchia di Riva San Vitale, entra in vigore con effetto al 1° gennaio 2026. Rimane riservata la ratifica da parte della Sezione Enti Locali (SEL) e dell'Ordinario diocesano.

La presente convenzione scadrà il 31 dicembre 2035. Dopo la prima scadenza, la convenzione si rinnoverà tacitamente di altri 5 (cinque) anni, a meno che una delle Parti non inoltri una disdetta scritta con un preavviso di 6 (sei) mesi dalla scadenza.

Restano riservate le norme di cui alla LOC art. 193a.

Art. 10 – Modifiche

Prima della scadenza contrattuale di cui al punto 8, la presente convenzione non potrà essere modificata o annullata se non con l'accordo scritto di tutte le parti.

In ogni caso la convenzione potrà essere ridiscussa, entro i termini di scadenza, qualora dovessero intercorrere dei cambiamenti nell'assetto comunale o parrocchiale.

Art. 11 - Contestazioni

Per le contestazioni di natura prettamente civile fa stato il foro ordinario di Mendrisio.

Per le controversie derivanti dalla presente convenzione sono competenti le Autorità amministrative e giudiziarie previste dalla LOC e dalla LCCatt, inclusa la Commissione indipendente di ricorso istituita in base all'art. 22 LCCatt.

Art. 12 –Norme transitorie e vari

Fino ad entrata in vigore e crescita in giudicato della presente convenzione rimangono in vigore le norme già regolate con tra Comune e Parrocchia (diritti consuetudinari) che devono rispettare il più possibile lo scopo e la finalità delle disposizioni originali.

Per tutto quanto non regolato nella presente convenzione, fanno stato le norme della LOC e della LCCatt, compresi i relativi regolamenti.

La presente convenzione viene stesa in 2 (due) esemplari originali, uno per ogni Parte contraente, letta e approvata dalle Parti che la sottoscrivono.

PER IL MUNICIPIO DI RIVA SAN VITALE

Il Sindaco:

La Segretaria:

PER IL CONSIGLIO PARROCCHIALE DI RIVA SAN VITALE

Il Presidente:

La Segretaria:

Riva San Vitale, xx xx 2025

Approvata dal Consiglio comunale in data

Approvata dall'Assemblea parrocchiale in data.....

Approvata dalla Sezione enti locali in data

Approvata dall'Ordinario diocesano in data